

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se si deve ritenere che il richiedente abbia agito in malafede qualora abbia presentato la domanda di registrazione per far sì che un concorrente non possa più utilizzare il segno, pur sapendo o dovendo sapere, al momento del deposito della domanda, che, grazie all'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e confondibili, il concorrente ha già acquisito una «notevole importanza commerciale».

3) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o 2):

Se si debba negare la malafede allorché, per il suo segno, il richiedente abbia già acquisito notorietà commerciale e, quindi, tutela secondo le norme in materia di concorrenza sleale.

(¹) GU L 11, pag. 1.

Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-530/07)

(2008/C 37/18)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- a) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell'art. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (¹), concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli agglomerati di Angra do Heroísmo, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Real e
- b) non avendo sottoposto a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell'art. 4, della medesima direttiva, le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Fundão/Alcaria, Lisboa, Matosinhos, Millfontes, Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicao, Pedrógão Grande, Ponta delgada, Ponte de Lima, Póvoa

de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de Gaia/Douro Nordeste, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Franca de Xira, Vila Real,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della detta direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

L'art. 4 della direttiva, dal canto suo, dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e,
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000,
- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.

(...»

(¹) GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(Causa C-531/07)

(2008/C 37/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Convenuta: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fondazione privata Falco e Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst

(Causa C-533/07)

(2008/C 37/20)

Lingua processuale: il tedesco

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 28 CE debba essere interpretato nel senso che osta *di per sé* all'applicazione di norme di diritto interno le quali impongono unicamente a importatori di libri in lingua tedesca di stabilire e rendere noto un prezzo di vendita vincolante per i commercianti al dettaglio per i libri importati nel territorio nazionale, non potendo l'importatore fissare un importo inferiore al prezzo di vendita al pubblico stabilito o consigliato dall'editore per lo Stato di edizione, o inferiore al prezzo di vendita al pubblico consigliato a livello nazionale da un editore avente sede al di fuori di uno Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), al netto dell'importo dell'IVA in esso compresa, con l'eccezione, però, che nel caso in cui l'importatore acquisti i libri in uno Stato contraente del SEE a un prezzo inferiore ai consueti prezzi d'acquisto, egli può scendere al di sotto del prezzo fissato o consigliato dall'editore per lo Stato di edizione — in caso di reimportazioni, al di sotto del prezzo stabilito dall'editore nazionale — proporzionalmente al vantaggio commerciale ottenuto.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se il regime nazionale dei prezzi imposti dei libri previsto per legge, di cui alla questione sub 1), che di per sé è in contrasto con l'art. 28 CE — eventualmente anche a causa di una modalità di vendita che viola la libera circolazione delle merci –, e il cui scopo viene definito, in linea del tutto generale, con la dovuta considerazione «per la funzione dei libri come beni culturali, per l'interesse dei consumatori a prezzi dei libri adeguati e per la realtà economica del commercio librario», sia giustificato in forza degli artt. 30 o 151 CE, in linea di massima nel contesto di un interesse generale a promuovere la produzione libraria, una molteplicità di titoli a prezzi regolamentati e il pluralismo di librai, malgrado la carenza di dati concreti atti a dimostrare che lo strumento di un regime di prezzi imposti dei libri, previsto per legge, sia idoneo a raggiungere gli obiettivi con esso perseguiti.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se il regime nazionale dei prezzi imposti dei libri previsto per legge, di cui alla questione sub 1), sia compatibile con gli artt. 3, n. 1, lett. g), 10 e 81 CE, benché esso rappresenti un proseguimento senza soluzione di continuità sotto il profilo temporale e materiale del precedente vincolo contrattuale cui erano soggetti i librai di aderire ai prezzi stabiliti dagli editori per i prodotti editoriali (sistema «Sammelrevers» del 1993) e sostituisca tale regime contrattuale.

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Fondazione privata Falco, Thomas Rabitsch

Convenuta: Gisela Weller-Lindhorst

Questioni pregiudiziali

1) Se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte di sfruttare tale diritto (contratto di concessione), debba essere considerato come un contratto avente ad oggetto una «prestazione di servizi» ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») ⁽¹⁾.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

2.1) se i servizi debbano intendersi prestati in ogni luogo, situato in uno Stato membro, in cui sia consentito far uso del diritto in base al contratto ed effettivamente ciò avvenga.

2.2) In alternativa, se i servizi debbano intendersi prestati presso la sede ovvero il luogo in cui è situata l'amministrazione centrale del concedente.

2.3) Se al giudice che risulti competente in base alla soluzione affermativa della questione sub 2.1) o 2.2) spetti altresì decidere in merito ai corrispettivi relativi allo sfruttamento della concessione in un altro Stato membro o in un paese terzo.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1) o di entrambe le questioni sub 2.1) e 2.2), se la competenza a conoscere delle controversie in materia di pagamento di corrispettivi relativa alla concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) e c), del regolamento Bruxelles I, debba essere sempre valutata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine all'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

⁽¹⁾ GU L 12, pag. 1